



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
12 APRILE 2021 – 1^A CONVOCAZIONE
14 APRILE 2021 – 2^A CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

27 marzo 2021

**QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA:
"Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357
e 2357-ter del Codice Civile anche mediante utilizzo del fondo acquisto azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

* * *

Signori Soci,

la presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è stata predisposta, in via volontaria, in relazione alla materia di cui al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Banca di Cividale S.C.p.A. (la "**Società**", la "**Banca**" o "**CiviBank**"), in parte ordinaria, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2021.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "*CiviBank*" - "*Investor Relations*" - "*Assemblea Soci 2021*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di una nuova autorizzazione per il compimento di atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, mediante utilizzo del "*Fondo acquisto e azioni proprie*" della Banca in considerazione del fatto che l'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 16 giugno 2020 scadrà in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Al riguardo, si evidenzia che, ad esito del rilascio da parte di Banca d'Italia delle necessarie autorizzazioni ai sensi degli artt. 77, lett. a), e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (il "**CRR**"), l'Assemblea ordinaria dei Soci:

- (i) nell'adunanza del 28 aprile 2018, aveva deliberato di autorizzare la Società, fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2018, a compiere atti di acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie della Banca, per un ammontare massimo di Euro 2.000.000, con finalità di:
 - (a) sostegno della continuità e liquidità negli scambi del titolo sul segmento "*Order Driven*", comparto azionario, del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. (il "**Mercato Hi-Mtf**"); e
 - (b) realizzo o escussione di garanzie relative a finanziamenti concessi da Banca di Cividale S.p.A. (fusa per incorporazione in CiviBank nel 2013), NordEst Banca S.p.A. (fusa per incorporazione in CiviBank nel 2013) e Civileasing S.p.A. (fusa per incorporazione in CiviBank nel 2015);
- (ii) nell'adunanza del 13 aprile 2019, aveva deliberato di autorizzare la Società, fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2019, a:

- (a) mantenere in portafoglio azioni proprie per Euro 1.260.357, acquistate in precedenza e già portate in deduzione del capitale; e
 - (b) compiere atti di acquisto, in una o più volte, di ulteriori azioni ordinarie della Banca, mediante utilizzo del “Fondo acquisto azioni proprie” fino a un importo massimo di Euro 1.500.000, di cui:
 - (1) fino a massimi Euro 1.200.000 con finalità di sostegno della continuità e liquidità negli scambi delle azioni emesse dalla Banca e negoziate sul Mercato Hi-Mtf; e
 - (2) fino a massimi Euro 300.000 per realizzo o escussione di garanzie;
- (iii) nell’adunanza del 16 giugno 2020, aveva deliberato di autorizzare la Società, fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2020, a:
- (a) mantenere in portafoglio azioni proprie per Euro 2.124.581, acquistate in precedenza e già portate in deduzione del capitale; e
 - (b) acquistare ulteriori azioni proprie per Euro 635.776 di cui Euro 535.776 per finalità di stabilizzazione del Mercato Hi-Mtf ed Euro 100.000 per realizzo o escussioni di garanzie.

In data 25 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, inoltre, il “Regolamento di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie” che disciplina l’attività di acquisto e vendita di azioni proprie della Banca, svolta sul Mercato Hi-Mtf, con finalità di sostegno alla continuità e liquidità negli scambi sul titolo. Il testo integrale del “Regolamento di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie” è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, all’indirizzo www.civibank.it, sezione “La Banca” – “Azioni”.

Alla luce di quanto sopra e in esecuzione delle predette autorizzazioni, la Società, nel corso dell’esercizio 2020 e sino alla data della presente Relazione, ha proceduto all’acquisto di n. 101.596 azioni proprie, per un corrispettivo di Euro 613.748,90, le quali si aggiungono alle n. 236.718 azioni proprie di cui era precedentemente titolare. Alla luce di ciò, la Banca risulta complessivamente titolare, alla data della presente Relazione, di n. 338.314 azioni proprie per un controvalore complessivo di Euro 2.738.330,22.

Si procede, quindi, ad illustrare le motivazioni sottese alla richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla attuazione della stessa, che risultano in linea con quanto previsto nelle autorizzazioni conferite dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 aprile 2018, del 13 aprile 2019 e del 16 giugno 2020.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della presente Relazione è richiesta, in generale, per consentire alla Società di porre in essere le operazioni di seguito elencate:

- (i) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della continuità e liquidità negli scambi sul titolo CiviBank; e
- (ii) realizzare o escutere garanzie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2358 del Codice Civile.

2. Autorizzazione al riacquisto di azioni proprie da parte di Banca d'Italia

Ai sensi degli artt. 77, lett. a), e 78 del CRR il riacquisto, integrale o parziale, di azioni proprie richiede il rilascio della preventiva autorizzazione di Banca d'Italia.

Al riguardo si evidenzia che, anche alla luce delle raccomandazioni rispettivamente del 27 marzo 2020, del 28 luglio 2020 e del 16 dicembre 2020 sulle politiche di distribuzione dei dividendi, nella quale l'Autorità ha, tra l'altro, raccomandato a tutte le banche sotto la propria supervisione di astenersi da riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti almeno fino al 30 settembre 2021, Banca d'Italia, con provvedimento del 25 febbraio 2021, prot. n. 309759, ha avviato il procedimento relativo all'istanza del 19 febbraio 2021 con cui la Banca ha chiesto l'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie nel limite di complessivi Euro 3.610.356,82, in base agli articoli 77 e 78 del CRR e alla relativa normativa di attuazione (articolo 32 del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014).

In particolare, nella suddetta istanza è stato richiesto *“il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/detenzione di azioni proprie, per un ammontare massimo di **Euro 3.610.356,82 (Euro Tremilioneisecentodiecimilatrecentocinquantasei/82)** (il **“Plafond Complessivo”**) finalizzato a:*

1. *mantenere in portafoglio azioni proprie per Euro 2.658.396,22 (Euro Duemilioneisecentocinquantottomilatrecentonovantasei/82), acquistate in precedenza e già portate in deduzione del capitale al 31 dicembre 2020, fino al loro annullamento e/o ricollocamento;*
2. *mantenere in portafoglio azioni proprie, fino al loro annullamento e/o ricollocamento, per Euro 70.918,00 (Euro Settantamilanovecentodiciotto/00), acquistate tra la data del 1° gennaio 2021 e la data della presente istanza, ammontare già portato in deduzione del capitale al 31 dicembre 2020 (ricompreso nel plafond residuo di quanto già autorizzato dalla Precedente Autorizzazione);*
3. *acquistare azioni proprie per Euro 31.042,60 (Euro Trentunmilaequarantadue/60) quale plafond residuo di quanto già autorizzato dalla Precedente Autorizzazione (il **“Plafond Residuo”**) al netto degli acquisti di azioni proprie effettuati tra il 1° gennaio 2021 e la data della presente istanza e già portato in deduzione del capitale al 31 dicembre 2020, da utilizzare entro l'Assemblea dei Soci che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2020;*
4. *acquistare azioni proprie per ulteriori Euro 850.000,00 (Euro Ottocentocinquantamila/00), di cui al punto 2 di cui:*

- 4.1. Euro 750.000,00 (Euro Settecentocinquantamila/00) con finalità di “*misure di stabilizzazione*” sul mercato Hi-mtf secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento UE.596/2014 e dal correlato Regolamento esecutivo UE 1052/2016 (la “**Finalità Stabilizzazione**”);
- 4.2. Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00) per finalità analoghe a quelle di cui alla Precedente Autorizzazione, come precisamente qui specificate e con le modalità come di seguito:
- 4.2.1. *acquisizione tramite acquisto diretto e/o annullamento, ovvero tramite compensazione legale e/o convenzionale su posizioni anomale e/o comunque deteriorate e/o a sofferenza;*
- 4.2.2. *acquisizione tramite acquisto diretto e/o annullamento, ovvero tramite compensazione legale e/o convenzionale e/o realizzazione su posizioni anomale e/o comunque deteriorate e/o a sofferenza o anche in bonis ma in particolari condizioni, fra cui l’instaurazione di: reclami, contestazioni e/o contenziosi giudiziali e/o procedimenti di mediazione e/o procedimenti davanti all’ Arbitro Bancario Finanziario e/o Arbitro per le Controversie Finanziarie o comunque di risoluzione alternativa delle controversie;*
- 4.2.3. *acquisizione tramite acquisto diretto e/o annullamento a fronte di assegnazione delle azioni ovvero del loro controvalore all’esito di provvedimenti giudiziali cui dovere ottemperare nel processo di esecuzione individuale o concorsuale: a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegnazione diretta del controvalore delle azioni da parte del Giudice dell’esecuzione, all’esito di pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le medesime azioni (tutte le finalità qui elencate da 4.2.1 a 4.2.3, le “**Finalità Realizzo**”).”*

3. Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell’articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile

Ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Al riguardo si precisa che alla data della presente Relazione, la Società è titolare di n. 338.314 azioni proprie. Pertanto, l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie oggetto della presente proposta è conforme a quanto disposto dall’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

Ai sensi dell’articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, è consentito l’acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal proposito, si rileva che dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 risultano riserve disponibili per circa Euro 167.022.000.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dell’articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile al compimento di ogni acquisto autorizzato. In particolare, immediatamente a seguito dell’eventuale approvazione del bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2020 da parte dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà a effettuare una verifica della capienza delle riserve disponibili.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, per un periodo a far tempo dalla data di eventuale approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea e fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2021, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di eventuale approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale disposizione delle stesse.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee, *pro-tempore* vigenti e applicabili.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Le operazioni di acquisto e disposizione di azioni dovranno avvenire nel rispetto del "*Regolamento di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie*" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di acquisto delle azioni proprie dovranno avvenire a un prezzo non superiore al più elevato tra: (i) il prezzo dell'ultima asta effettuata rilevato sul Mercato Hi-Mtf; e (ii) il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel Mercato Hi-Mtf al momento dell'inserimento.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società dovranno avvenire a un prezzo non inferiore al più basso tra: (i) il prezzo dell'ultima asta effettuata rilevato sul Mercato Hi-Mtf; e (ii) il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento.

Tali limitazioni non troveranno applicazione in caso di operazioni di realizzazione o escussione di garanzie.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Per quanto concerne gli atti di acquisto, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta che le relative operazioni siano effettuate, nel rispetto delle applicabili

disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, *pro tempore* vigenti e applicabili, secondo modalità da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare le suddette operazioni:

- (i) sul Mercato Hi-Mtf secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione di tale mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (ii) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse da CONSOB ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “**MAR**”) e delle relative disposizioni attuative;
- (iii) nonché alle condizioni indicate dall'articolo 5 del MAR e dalle relative disposizioni attuative.

In caso di acquisto o disposizione di azione proprie sul Mercato Hi-Mtf, la Banca potrà intervenire nella negoziazione in ogni asta settimanale. In particolare, l'inserimento dell'ordine verrà effettuato nel 1° (primo) giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione dell'asta settimanale precedente, al momento di apertura del mercato. Inoltre, in ciascuna asta settimanale, la Banca potrà negoziare un quantitativo massimo di azioni proprie così determinata:

- (i) fino al raggiungimento della c.d. “*soglia minima*”, come definita nel Regolamento del Mercato Hi-Mtf, il quantitativo di azioni negoziate non può eccedere l'importo pari alla differenza fra tale soglia minima e il volume già negoziato nel periodo intermedio in corso, diviso il numero delle aste residue dello stesso periodo;
- (ii) successivamente al raggiungimento della c.d. “*soglia minima*”, come definita nel Regolamento del Mercato Hi-Mtf, il controvalore massimo di azioni negoziabili dalla Banca in ciascuna asta settimanale non potrà eccedere il maggiore tra il 25% della media del controvalore degli scambi effettuati nelle quattro aste precedenti, e l'importo di Euro 50.000,00.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi comprese: l'alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero la cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, *pro tempore* vigenti e applicabili, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

* * *

Proposta di delibera all'Assemblea

Signori Soci,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.C.p.A., riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio, n. 5, validamente costituita ai sensi di legge ed atta a deliberare in sede ordinaria, ai sensi degli articoli 26 e 27 dello Statuto Sociale,

- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile,*
- *preso atto del provvedimento di Banca d'Italia del 14 aprile 2020, prot. n. 0486861, ex artt. 77, lett. a), e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013,*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, dalla data della presente deliberazione assembleare e fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2021, e comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, previo ottenimento di specifica autorizzazione di Banca d'Italia all'acquisto/detenzione di azioni proprie, per un ammontare massimo di Euro 3.610.356,82 (Euro Tremilioneisecientodiecimilatrecentocinquantesi/82) (il “Plafond Complessivo”) finalizzato a:*
 - (a) *mantenere in portafoglio azioni proprie per Euro 2.658.396,22 (Euro Duemilioneisecientocinquantottomilatrecentonovantesi/82), acquistate in precedenza e già portate in deduzione del capitale al 31 dicembre 2020, fino al loro annullamento e/o ricollocamento;*
 - (b) *mantenere in portafoglio azioni proprie, fino al loro annullamento e/o ricollocamento, per Euro 70.918,00 (Euro Settantamilanovecentodiciotto/00), acquistate tra la data del 1° gennaio 2021 e la data della presente istanza, ammontare già portato in deduzione del capitale al 31 dicembre 2020 (ricompreso nel plafond residuo di quanto già autorizzato dalla Precedente Autorizzazione);*
 - (c) *acquistare azioni proprie per Euro 31.042,60 (Euro Trentunmilaequarantadue/60) quale plafond residuo di quanto già autorizzato dalla Precedente Autorizzazione (il “Plafond Residuo”) al netto degli acquisti di azioni proprie effettuati tra il 1° gennaio 2021 e la data della presente istanza e già portato in deduzione del capitale al 31 dicembre 2020, da utilizzare entro l'Assemblea dei Soci che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2020;*
 - (d) *acquistare azioni proprie per ulteriori Euro 850.000,00 (Euro Ottocentocinquantamila/00), di cui alla lettera (b) di cui:*
 - *Euro 750.000,00 (Euro Settecentocinquantamila/00) con finalità di “misure di stabilizzazione” sul mercato Hi-MTF secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento UE.596/2014 e dal correlato Regolamento esecutivo UE 1052/2016 (la “Finalità Stabilizzazione”);*

- Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00) per finalità analoghe a quelle di cui alla Precedente Autorizzazione, come precisamente qui specificate e con le modalità come di seguito:
 - acquisizione tramite acquisto diretto e/o annullamento, ovvero tramite compensazione legale e/o convenzionale su posizioni anomale e/o comunque deteriorate e/o a sofferenza;
 - acquisizione tramite acquisto diretto e/o annullamento, ovvero tramite compensazione legale e/o convenzionale e/o realizzazione su posizioni anomale e/o comunque deteriorate e/o a sofferenza o anche in bonis ma in particolari condizioni, fra cui l'instaurazione di: reclami, contestazioni e/o contenziosi giudiziali e/o procedimenti di mediazione e/o procedimenti davanti all' Arbitro Bancario Finanziario e/o Arbitro per le Controversie Finanziarie o comunque di risoluzione alternativa delle controversie;
 - acquisizione tramite acquisto diretto e/o annullamento a fronte di assegnazione delle azioni ovvero del loro controvalore all'esito di provvedimenti giudiziali cui dovere ottemperare nel processo di esecuzione individuale o concorsuale: a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegnazione diretta del controvalore delle azioni da parte del Giudice dell'esecuzione, all'esito di pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le medesime azioni (tutte le finalità qui elencate da 4.2.1 a 4.2.3, le "Finalità Realizzate");
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Banca, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, pro tempore vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
- (a) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
 - (b) le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi comprese: (x) l'alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero (y) la cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, pro tempore vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Banca;
 - (c) il corrispettivo unitario non sia inferiore al più basso tra (x) il prezzo dell'ultima asta effettuata rilevato sul Mercato Hi-MTF e (y) il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento. Tale limitazione non troverà applicazione in caso di operazioni di realizzazione o escussione di garanzie;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, il potere

di effettuare, anche ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”.*

* * *

Cividale del Friuli, 27 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione, la Presidente

Michela Del Piero